

COMUNE DI NOGARA

Provincia di Verona

Mercato agricolo delle terre di confine.

Disciplinare

Art.1 - Istituzione.

Considerata la posizione geografica del nostro Comune, posto al confine tra le province di Verona e Mantova e la necessità di dare una risposta alle richieste di acquisto di prodotti agricoli locali che abbiano un legame diretto con il territorio di produzione, è istituito il mercato dei produttori agricoli denominato "Mercato agricolo delle terre di confine" per la vendita diretta di prodotti agricoli, convenzionali o biologici, derivanti dall'esercizio dell'attività agricola siano essi freschi, trasformati oppure ottenuti a seguito di manipolazione. Nel caso di prodotti trasformati, gli ingredienti utilizzati per la preparazione, dovranno essere prevalentemente di origine aziendale. Nel caso in cui la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione, l'origine aziendale della materia prima utilizzata.

Art.2 - Finalità.

Il mercato è promosso dall'Amministrazione Comunale di Nogara, che lo coordina tramite un comitato di gestione. Il mercato è finalizzato alla valorizzazione e promozione delle produzioni tipiche del territorio favorendo le occasioni di incontro fra imprenditori agricoli locali e consumatori accorciando così la filiera produttiva e favorire lo sviluppo locale.

In particolare, le aziende agricole che intenderanno partecipare al mercato si prefiggono lo scopo principale di promuovere la vendita diretta di prodotti agricoli locali, di soddisfare le esigenze dei consumatori riguardo all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, di far conoscere la cultura rurale locale e di promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita (trasparenza delle etichette e delle indicazioni riguardanti i prodotti, garanzia sull'origine dei cibi, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari) oltre ad animare la vita sociale di Nogara.

Lo svolgimento del mercato avviene in applicazione del DM del 20/11/2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, al D.lgs. n. 228/2001, al Reg. (CE) 852/2004 e al Reg. (CE) 853/2004 ed è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

Art.3 - Comitato di gestione.

Le funzioni di indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato saranno svolte da un comitato di gestione, promosso dall'Amministrazione comunale, le cui attività saranno svolte a titolo gratuito.

Le funzioni di indirizzo e di controllo riguarderanno in modo particolare:

1. le modalità organizzative e gestionali del mercato;
2. la partecipazione degli operatori;
3. la tutela dell'immagine dell'iniziativa;
4. il controllo della qualità delle produzioni e dei prezzi;
5. relazione con il soggetto gestore del mercato.

Esso è composto dalle seguenti persone:

- 2 rappresentanti nominati con decreto sindacale;
- 1 tecnico abilitato, specializzato in discipline agrarie, agroalimentari e/o veterinarie, di nomina sindacale.
- 1 rappresentante del soggetto gestore
- 1 rappresentante degli operatori partecipanti al mercato.

Essi restano in carica per la durata dell'Amministrazione comunale .

Il Comitato di gestione si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, su invito dei rappresentanti del comune, e ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti.

Art.4 - Organizzazione e gestione.

La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento del mercato sarà affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comitato di Gestione, sentite le associazioni professionali agricole.

Per la scelta del soggetto gestore costituirà titolo preferenziale:

1. essere espressione delle associazioni agricole, singole o associate, maggiormente rappresentative;
2. avere maturato significative esperienze nella gestione di mercati agricoli, di eventi o altre attività di promozione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale.

Il soggetto gestore opererà in relazione e collaborazione con il Comitato di gestione ed avrà l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente disciplinare in quanto a:

1. garantire l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (allestimento, gestione delle strutture e delle attrezzature espositive, logistica, ecc...), acquisendo tutti i permessi ed autorizzazioni necessari allo svolgimento del mercato;
2. predisposizione della graduatoria delle aziende partecipanti, con il dovere di comunicarla al Comitato di gestione e all'ufficio Commercio del comune di Nogara dopo la sua compilazione annuale;
3. gestione del rapporto con gli operatori;
4. controllo della qualità delle produzioni;
5. controllo dei prezzi;
6. promozione del mercato di Nogara per la vendita diretta dei Prodotti Agricoli;
7. organizzazione annuale di almeno quattro iniziative collaterali da svolgersi anche in giornate festive, di carattere culturale, didattico e dimostrativo legate ai prodotti alimentari tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergia e scambi con altri mercati autorizzati.

L'affidamento al soggetto gestore potrà avere una durata di anni uno, rinnovabile.

Art.5 - Soggetti ammessi.

Possono esercitare la vendita diretta nel mercato gli imprenditori agricoli, singoli od associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di cui all'art. 8 della l. 580/93, le cui aziende e fondi agricoli in conduzione abbiano sede nelle province di Verona e Mantova.

Il mercato è costituito al massimo da **12 spazi di vendita** localizzati come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento.

L'attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, dai soci in caso di società agricola o dai relativi familiari coadiuvanti, e dal personale dipendente di ciascuna impresa. E' vietato annunciare con grida, clamori e altri mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci. E' altresì vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono. Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Art.6 - Orari.

Il mercato di Nogara si terrà tutti i martedì mattina, dalle ore 7.30 alle ore 13.00. L'operatore potrà accedere all'area di vendita, per eseguire l'allestimento del posteggio temporaneo, un'ora prima dell'inizio del mercato, mentre le operazioni di sgombero dell'area stessa dovranno essere ultimate un'ora dopo il termine del mercato. Lo stesso dovrà provvedere alle pulizie e all'asporto dei rifiuti del proprio spazio, depositando i materiali di scarto negli appositi cassonetti. Non è permesso alle aziende partecipanti al mercato sgomberare il posteggio prima delle ore previste se non per gravi intemperie o in caso di comprovata necessità da comunicare immediatamente ad un membro del comitato di gestione.

Il mercato non si svolgerà nei giorni di: NATALE, SANTO STEFANO, 1° GENNAIO e FERRAGOSTO.

Art. 7- Domanda di partecipazione.

Le domande di partecipazione di ogni singola ditta al mercato saranno presentate al gestore.

Il gestore, qualora le domande fossero superiori ai posti messi a disposizione, le selezionerà applicando i seguenti criteri e punteggi:

1	sede dell'azienda agricola nel comune di Nogara	20 punti
2	iscrizione all'INPS in qualità di coltivatore diretto o Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)	15 punti
3	partecipazione a corsi di formazione in materia di vendita diretta e sicurezza degli alimenti	10 punti
4	offerta di prodotti tipici in via di scomparsa o non ancora disponibili sul mercato	10 punti
5	azienda con certificazioni di qualità e con trasformazione dei prodotti in azienda	10 punti
6	Imprenditori agricoli di età anagrafica fino a 35 anni .	10 punti
7	Imprenditori agricoli di sesso femminile di età anagrafica fino a 35 anni	10 punti in aggiunta a quelli previsti al punto 6)

Le aziende che potranno partecipare al mercato saranno quelle che avranno ottenuto il punteggio maggiore nella graduatoria predisposta dal Comitato di gestione. In caso di parità di punteggio varrà la maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993.

L'area di vendita sarà affidata al gestore. Qualora nel giorno di svolgimento del mercato alcuni spazi non fossero occupati, il gestore avrà la facoltà di sostituire l'azienda mancante con un'altra che sia della stessa tipologia merceologica, secondo le graduatorie precedentemente stilate.

Le domande dovranno pervenire entro il 31 ottobre al comitato di gestione, il quale, entro l'11 novembre, pubblicherà la graduatoria riguardante l'anno successivo. Detta graduatoria verrà trasmessa, tramite lettera raccomandata, a tutte le aziende che avranno presentato la domanda di partecipazione, e sarà presentata dal gestore del mercato e sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune.

Saranno possibili assegnazioni dei posteggi a rotazione nel caso di produzioni stagionali.

Art. 8- Cosa si può vendere.

Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi o trasformati, conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale (Verona e/o Mantova) e dell'impresa produttrice. Nel rispetto della normativa CE sulla qualità dei prodotti, dovrà essere data visibilità dei prodotti stessi insigniti di marchi di qualità aziendali o generici, quali IGP, DOP, DOC, DOCG, etc.

I prodotti posti in vendita, come già enunciato nei precedenti articoli, devono essere tipici del territorio, freschi e assolutamente stagionali. Nel caso di vendita di prodotti agricoli ottenuti a seguito di attività di manipolazione e/o trasformazione, questi devono provenire dalla propria azienda o da aziende agricole ricadenti nelle zone di Verona e Mantova. Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova, etc.) dovranno dimostrare, attraverso il piano di autocontrollo ai sensi del decreto legislativo 155/97 (Haccp) e le specifiche leggi di settore, l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo e l'assenza di farine di origine animale nell'alimentazione degli stessi.

Art. 9 - Prezzi.

Il prezzo concordato dai produttori partecipanti dovrà tener conto della qualità dei prodotti posti in vendita, della loro genuinità / provenienza oltre ad essere concorrenziale e tendenzialmente inferiore a quello applicato nei principali mercati della zona.

Art. 10 - Disposizioni sanitarie.

L'attività del mercato di Nogara per la vendita diretta di prodotti agricoli dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni igienico - sanitarie vigenti, ed in particolare con riferimento all'ordinanza del Ministero della Salute del 3 Aprile 2002.

All'interno del mercato è ammesso l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti freschi e trasformati ed eventuali attività di degustazione e somministrazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico - sanitarie vigenti.

Art. 11 - Obblighi e sanzioni

Le aziende partecipanti sono tenute alla condivisione e al rispetto del presente regolamento di gestione, al concorso delle spese organizzative e di promozione del mercato attraverso una quota annuale che sarà stabilita dal Comitato di gestione.

Ciascuno dei partecipanti esporrà un cartello con la denominazione dell'azienda agricola e della località da cui proviene.

Ogni azienda s'impegna a partecipare con continuità al mercato, senza interruzioni e secondo gli impegni di partecipazione assunti e al rispetto degli orari del mercato, pena il pagamento di una sanzione di € 1.000,00 (mille) che il comitato provvederà a riscuotere.

Sarà possibile interrompere la partecipazione al mercato solo per le seguenti motivazioni:

- gravi impedimenti familiari
- cessazione della propria attività agricola
- per cessazione o insufficienza della produzione per cui l'azienda ha presentato domanda di partecipazione. Tali impedimenti dovranno essere provati da adeguata documentazione.

Sarà inoltre possibile recedere dalla partecipazione al mercato inviando un preavviso al comitato di gestione, almeno 3 mesi prima della data di recesso tramite lettera raccomandata a.r..

Il comune, ai sensi dell'art.3, comma 3, del D.M. 20/11/2007, accerterà il rispetto delle disposizioni normative nonché di quanto contenuto nel presente regolamento e in quelli comunali applicabili.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti comunali è punita con la sanzione amministrativa graduata da un minimo di euro 25,00 fino ad un massimo di euro 500,00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 689/1981 e succ. modifiche.

Art. 12 - Esclusioni.

Le aziende che partecipano al mercato sono tenute alla condivisione e al rispetto del seguente regolamento, oltre che al mantenimento di uno spirito costruttivo secondo i principi della cooperazione. L'inosservanza del disciplinare comporterà un richiamo da parte del Comitato di gestione da far pervenire con lettera raccomandata a.r. o a mano. Dopo tre reclami nello stesso anno, scatterà l'esclusione definitiva dal mercato. L'istanza di esclusione dovrà essere proposta dal Comitato di gestione al gestore il quale né valuterà l'accoglimento.

INDICE

Art. 1 Istituzione	Pag. 1
Art. 2 Finalità	Pag. 1
Art. 3 Comitato di gestione	Pag. 1
Art. 4 Organizzazione e gestione	Pag. 2
Art. 5 Soggetti ammessi	Pag. 3
Art. 6 Orari	Pag. 3
Art. 7 Domande di partecipazione	Pag. 3
Art. 8 Cosa si può vendere	Pag. 4
Art. 9 Prezzi	Pag. 4
Art.10 Disposizioni sanitarie	Pag. 4
Art.11 Obblighi	Pag. 5
Art.12 Esclusioni	Pag. 5

ALLEGATO nr. 1 : PLANIMETRIA.